



COMUNE di CASTELNUOVO DI PORTO
(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEI
SETTORI DELLA CULTURA, SPORT, TURISMO
E MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO**

Approvato con Delibera C.C. n. 30 del 27/04/2006

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEI SETTORI DELLA CULTURA, SPORT, TURISMO E MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO

PREMESSA

Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità cui l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari, beni e servizi nei settori della cultura, sport, turismo e spettacolo. Detto regolamento è altresì applicabile all'associazionismo presente sul territorio con finalità non lucrative, nello spirito di valorizzare le libere forme associative esistenti nel comune ed operanti in vari campi, da quello culturale a quello civile e sociale.

Art. 1 - OBIETTIVI GENERALI

Per favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, per promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, per sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni democratiche, secondo i principi dello statuto, l'Amministrazione comunale promuove e valorizza:

- a) un insieme di campi di ricerca rappresentativo della libertà di espressione della comunità quali musica, teatro, danza nelle loro diverse forme; cinema, tradizioni storiche e popolari, beni culturali, arti visive, attività culturali varie, attività legate all'educazione, all'impegno civile, alla tutela e promozione dei diritti umani; le attività sportive;
- b) iniziative all'interno dei singoli campi culturali di ricerca, che assicurino un particolare collegamento con le strutture istituzionali della ricerca, dell'educazione e della formazione;
- c) iniziative rivolte alla riqualificazione delle strutture e spazi esistenti sul territorio attraverso un insieme di progetti culturali riconoscibili e significativi.

Art. 2 - FINALITA'

I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnate.

Art. 3 - ATTIVITA' AMMESSE A CONTRIBUTO

Iniziative intese alla promozione del turismo.

La formazione e l'educazione a discipline artistiche, la produzione e la distribuzione di attività artistiche, teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive in tutte quelle forme oggi internazionalmente riconosciute.

Iniziative intese alla promozione e diffusione della disciplina e pratica sportiva.

Iniziative per la formazione e la diffusione delle attività artigianali per finalità di valorizzazione culturale e promozione del territorio.

Iniziative intese alla incentivazione di manifestazioni a carattere culturale, artistico, delle tradizioni popolari e folcloristiche.

Rassegne e festival di particolare rilevanza per il livello culturale dei programmi.

Attività espositive volte alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

Le attività informative (di tipo congressuale ecc.) svolte sulla base di programmi concordati con gli Istituti intesi a favorire la promozione della cultura.

Attività di significativo interesse sociale in campo ricreativo.

Art. 4 - DESTINATARI

Possono accedere ai contributi previsti dal regolamento tutti quei soggetti (Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Comitati) operanti nel settore SPORT - TURISMO - CULTURA - EDUCAZIONE SCOLASTICA - ATTIVITA' AMBIENTALE - ARTIGIANATO - ALTRE ATTIVITA' SOCIALI DI INTERESSE DIFFUSO che svolgono attività senza fini di lucro, operanti nel territorio comunale. Potranno eccezionalmente essere prese in considerazione anche eventuali richieste di contributo, presentate da altri Enti e/o Associazioni, operanti al di fuori del territorio comunale, i quali con le iniziative che intendono realizzare, valorizzino uno dei settori oggetto del presente bando, nell'ambito del territorio comunale.

Art. 5 - ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI

Al fine di rilevare la realtà delle associazioni operanti nel territorio comunale, è istituito un albo di associazioni cittadine che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità culturale e sociale nei settori individuati nel precedente art.1). Sarà inoltre istituito un apposito elenco per le Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva, Centri Sportivi e Associazioni Sportive a carattere dilettantistico che siano affiliate alle Federazioni Sportive del CONI o agli Enti di promozione da esso riconosciuti.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Responsabile del servizio predispone l'elenco delle associazioni operanti nel Comune, sulla base dei dati storicamente conosciuti, provvedendo poi all'aggiornamento dello stesso, (dopo averlo opportunamente pubblicizzato) d'ufficio o su semplice richiesta documentata con i requisiti di cui al presente articolo.

Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare entro 30 giorni le variazioni di sede sociale, di Statuto e di rappresentanza legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.

Art. 6 - MODALITA' PER L'ACCESSO

I benefici a sostegno delle attività progettuali, istituzionali e delle manifestazioni ricorrenti e quelli per l'attribuzione di contributi e/o vantaggi economici per eventi e progetti specifici sono tra loro cumulabili fino alla copertura delle spese realmente sostenute e documentate. Le domande, come da allegato "A", dovranno essere presentate come da modalità indicate nel bando pubblicato dall'Amministrazione comunale. Le domande dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:

a) da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere internazionale, nazionale, regionale o locale della stessa;

b) dalla specificazione dei benefici richiesti ad altri Enti per la stessa iniziativa;

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il responsabile del servizio competente provvede all'istruttoria delle richieste pervenute al fine di sottoporle, corredate da apposito parere, per conoscenza alla competente commissione consiliare e per la

deliberazione alla Giunta Municipale.

c) Il contributo verrà erogato alle associazioni regolarmente iscritte all'Albo

Nel rispetto dei principi generali e degli obiettivi di cui al comma precedente, i contributi e i benefici economici vengono normalmente concessi, in via prioritaria, ad associazioni ed organismi con sede o continuativamente operanti nel territorio comunale e, in subordine, ad associazioni ed organismi promotori di iniziative o attività che intendono valorizzare uno dei settori oggetto del presente bando, di particolare interesse per il territorio comunale.

I termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi saranno resi noti tramite apposito bando che l'Amministrazione comunale dovrà pubblicare entro il 30 **luglio** dell'anno precedente quello cui si riferisce la richiesta.

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base della validità delle proposte e delle disponibilità, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva;
- b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;
- c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico- culturale della città e del territorio;
- d) idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale il nome di Castelnuovo di Porto, le sue risorse, la storia e la cultura.

7-1

I contributi verranno inoltre **assegnati** anche in relazione alle seguenti caratteristiche dei soggetti proponenti:

- a) associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con continuità e per più di una annualità consecutiva, anche grazie all'apporto del contributo comunale dimostrando buona solidità culturale e rappresentatività sociale, crescita culturale sia in termini di contatti ed interscambi con l'associazionismo regionale e nazionale ,
- b) associazioni e società sportive che hanno organizzato o promosso manifestazioni ricorrenti di alto livello tecnico, spettacolare e di grande rilevanza sportiva e sociale:
- c) associazioni, cooperative e altri organismi costituiti legalmente e di nuova costituzione che presentino iniziative e progetti di particolare significato culturale, sportivo, turistico e sociale per la comunità.

7.2 I benefici finanziari potranno essere fissati, di regola, entro un massimo percentuale del 70% delle spese **da sostenere** fatti salvi i casi giustificati in cui vengano ritenute appropriate percentuali (%) maggiori. Il contributo non potrà in ogni caso, superare l'entità delle spese sostenute al netto di entrate proprie ed eventuali altre compartecipazioni.

I contributi a sostegno dell'attività sportiva sono volti ad incentivare l'attività delle Società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale. Sono ammessi al contributo:

C.O.N.I. o agli Enti di promozione da esso riconosciuti. Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato anche sulla base dei punteggi assegnati alla attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta, determinati secondo i seguenti parametri:

a) atleti che svolgono attività promozionale e federale:

da n. 1 atleta a n. 10 atleti punti 0,25

da n. 11 atleti a n. 20 atleti punti 0,50

da n. 21 atleti a n. 50 atleti punti 1,00

da n. 51 atleti a n. 100 atleti punti 1,50

da n. 101 atleti a n. 150 atleti punti 2,00

da n. 151 atleti a n. 200 atleti punti 2,50

da n. 201 atleti a n. 300 atleti punti 3,00

Il punteggio viene incrementato del 20% per gli atleti residenti sul territorio.

Per la stessa iniziativa le Associazioni culturali e sportive non potranno ricevere altri contributi da diversi settori o organi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - EROGAZIONE E RENDICONTI

In conformità alle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Comunale, si provvederà alla liquidazione dei contributi con determinazione del responsabile del servizio competente.

L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni: la prima, pari al 30 per cento dell'intero importo assegnato ad approvazione della concessione; il saldo a seguito di determinazione dirigenziale di approvazione del rendiconto finale.

Entro 45 giorni dal termine della manifestazione i soggetti beneficiari dell'intervento dovranno presentare al Comune apposito rendiconto ed una descrizione dell'iniziativa o attività ammessa a contributo tramite il modulo di cui all'allegato "B".

La mancata presentazione del rendiconto secondo modi e termini, di cui al precedente comma, comporta la decadenza del diritto alla concessione del contributo, nonché l'obbligo da parte del soggetto assegnatario alla restituzione del contributo già introitato.

In caso di mancata o parziale o difforme effettuazione delle iniziative o attività ammesse a contributo, così come in caso di parziale utilizzazione del contributo concesso, la Giunta Comunale potrà revocare o riformulare l'entità del contributo concesso, con l'obbligo, da parte del soggetto assegnatario, all'eventuale restituzione del contributo già introitato.

La mancata restituzione di contributi già liquidati nei casi di cui ai precedenti commi comporta, azioni legali per il recupero coatto degli stessi contributi, l'esclusione dei soggetti interessati da qualsiasi ulteriore contributo previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 9 - CONTRIBUTI EROGABILI D'UFFICIO

La Giunta Comunale ha facoltà di erogare in via del tutto eccezionale, sussistendone la copertura finanziaria, anche di propria iniziativa, indipendentemente dalle richieste pervenute nei termini di cui all'art.6, previa specifica motivazione, per manifestazioni, progetti, iniziative o attività ritenute di particolare rilievo non preventivabili o programmabili. Tale possibilità derogatoria è altresì applicabile nell'ambito della cooperazione Pro Loco/Comune. Quest'ultime richieste eccezionali dovranno, di regola, essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo.

Art. 10 - VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLE FORME DI CONTRIBUTO

Il Comune, attraverso il responsabile del Servizio interessato, verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'evento.

Art. 11 - MODALITA' PER IL PAGAMENTO

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa ovvero della manifestazione sportiva, e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare:

- a) relazione dell'attività svolta;
- b) consuntivo delle spese dettagliate sostenute relativamente al contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, con riserva di presentare a richiesta, la documentazione relativa.
- c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni;
- d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo, in forma di motivata autocertificazione nel caso di spese non documentabili;

e) dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG sui contributi corrisposti ai vari soggetti.

Per le Associazioni e operatori culturali ovvero per le Associazioni, Società Sportive, Enti di Promozione o soggetti che comunque operino in ambito sportivo che abbiano usufruito dell'anticipazione del 30% del contributo concesso, il saldo verrà corrisposto ad avvenuta rendicontazione dell'intero importo e di quanto previsto ai punti precedenti.

11.1 Le spese ammissibili sono così rappresentate:

Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture,
- b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappeggio, montaggio, smontaggio, ecc.),
- c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione,
- d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.),
- e) le spese derivanti dai diritti d'autore,
- f) eventuali premi e riconoscimenti,
- g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato,
- h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti e gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza della località di provenienza, per le manifestazioni sportive tali spese saranno

ammesse esclusivamente per i giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli Enti di promozione,

- i) per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali e spese per gli arbitri.

11.2 NON SONO AMMISSIBILI

- a) le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;**
- b) ricevimenti incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.**
- c) acquisto beni durevoli;**
- d) compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempre che essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per lo svolgimento delle stesse.**

Art. 12 - DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE

Compensi a persone:

- a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, per tanto, deve essere fatturato con IVA e assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF a norma di legge;
- b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d'università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto IRPEF. Sarà per tanto documentato con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;
- c) per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti, ma la ritenuta è applicata nella misura del 20% a titolo d'imposta;
- d) le fatture, le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partita IVA, codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione;
- e) per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti;
- f) le spese di viaggio, vitto, alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori
- g) non sono ammissibili scontrini fiscali, auto-fatture, ricevute generiche e non conformi e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Art. 13 - REVOCA DEL BENEFICIO

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 7 in particolare per quanto attiene al consuntivo;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso

l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito, **pari alle spese regolarmente documentate.**

Ricorrendo tale evenienza ed ove il contributo anticipato sia superiore alle spese rendicontate si procederà al recupero della maggiore somma erogata.

Art. 14 - PATROCINIO

La concessione del patrocinio comunale verrà disciplinata da apposito regolamento.

Nelle more dell'adozione del regolamento la Giunta Comunale deciderà di volta in volta sulle eventuali richieste.

Art. 15 - USO DI STRUTTURE COMUNALI

Le eventuali richieste d'uso di strutture comunali per lo svolgimento delle attività culturali, sportive o promozionali da parte delle associazioni proponenti verrà disciplinato da un apposito regolamento.

Nelle more dell'adozione del regolamento la Giunta Comunale deciderà di volta in volta sulle eventuali richieste.

Art. 16 - PUBBLICITA'

Il Comune dispone le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e di tutti i singoli cittadini che possano farne richiesta.

Art. 17 - ABROGAZIONI

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate dall'ente.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra i destinatari dei benefici e i soggetti terzi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici.

Art. 19 - NORME TRANSITORIE

In fase di prima applicazione del presente regolamento, per le attività in programma nell'anno 2006, i termini per la presentazione delle domande restano fissati al 31 maggio 2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 il quale dispone "la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

Visto il testo del regolamento predisposto dalla Commissione consiliare Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili per disciplinare la concessione di contributi nei settori cultura, sport, turismo e spettacolo;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

4

DELIBERA

Di approvare il regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi nei settori della cultura, sport, turismo e spettacolo nel testo allegato, che si compone di n. 20 articoli.